

Codice A18170

D.D. 22 luglio 2015, n. 1753

D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.R. 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste". Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento al Comune di Perosa Canavese (TO) per la realizzazione di interventi selvicolturali in territorio comunale - localita' Cascinassa - Rio Quasso e Madonna di Morano.

VISTO il D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57";

VISTA la Legge regionale 10.02.2009, n. 4, articolo 14;

VISTO il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013 e con D.P.G.R. n. 4/R e, in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";

VISTA l'istanza n° 24621, (prot. n° 13079/A18170 del 09/03/2015), inviata dal Comune di Perosa Canavese, Piazza Municipio 1, 10010 - Perosa Canavese (TO), a firma del Sindaco Michele Borgia, per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esecuzione di interventi selvicolturali secondo quanto previsto all'art. 6 del Regolamento Forestale n° 8/R/2011;

VISTO il progetto di intervento allegato alla richiesta di autorizzazione a firma del tecnico forestale abilitato Daniele Poncino, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino al numero 740;

CONSIDERATO che da un esame degli elaborati l'intervento nel Comune di Perosa Canavese (TO), località Cascinassa – Rio Quasso e Madonna di Morano, foglio 10, particella 27; foglio 2 particelle 220, 168, 139, 135, 36, 35, 30, 26, 3, 2 per una superficie complessiva pari a 3,4 ha è una ceduzione di robinieto;

CONSIDERATO che l'intervento ricade parzialmente nella fascia A del PAI e pertanto con nota prot. n. 19769/A18170 dell'08/04/2015 il Settore Foreste ha richiesto parere tecnico all'Agenzia Interregionale per il Fiume Po;

VISTO il parere idraulico favorevole dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po n° 1155/2015A - pervenuto al Settore Foreste il 15/07/2015 con nota prot. n. 38142/A18170;

CONSIDERATO che la superficie interessata dagli interventi non ricade all'interno di Aree protette, Siti della Rete Natura 2000 o Popolamenti da seme;

CONSIDERATO che l'intervento proposto è conforme a quanto previsto dall'art. 55 del Regolamento Forestale;

CONSIDERATO che, in seguito alla conclusione degli opportuni accertamenti istruttori e in particolare del sopralluogo del 30/03/2015 il funzionario incaricato, ritiene di autorizzare l'intervento;

VISTO il verbale istruttorio in data 13/07/2015 redatto dal Funzionario incaricato dell'istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione e del progetto di intervento allegato, Dott.ssa Elisa Guiot;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
VISTO l'art. 17 della Legge regionale 28.07.2008, n° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale 8/R/2011, il richiedente comune di Perosa Canavese, Piazza Municipio n. 1 – 10010 Perosa Canavese (TO), rappresentato dal Sindaco Michele Borgia, alla realizzazione degli interventi selvicolturali descritti nell'istanza n° 24621 (prot. n. 13079/A18170) ricevuta in data 09/03/2015, e nel progetto allegato, ricadenti sui terreni censiti al N.C.T. del Comune di Perosa Canavese (TO), località Cascinassa - Rio Quasso e Madonna di Morano, foglio 10, particella 27; foglio 2 particelle 220, 168, 139, 135, 36, 35, 30, 26, 3, 2 per una superficie complessiva pari a 3,4 ha.

L'intervento dovrà rispettare le norme previste dal Regolamento forestale e in particolare:

- le modalità di abbattimento, concentramento ed esbosco (art. 32);
- il rilascio degli scarti delle lavorazioni (art. 33);
- la chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34).

Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere comunicati i dati dell'impresa individuata per l'esecuzione dell'intervento: tale impresa, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPGR 8 febbraio 2010 n. 2/R, dovrà essere iscritta all'Albo delle Imprese forestali del Piemonte.

Entro sessanta giorni dal termine degli interventi dovrà essere trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta da parte di un tecnico forestale abilitato, come previsto all'art. 6, comma 5, del Regolamento forestale.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.lgs 33/2013.

Il Dirigente
Franco Licini